



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa [REDACTED], all'esito della camera di consiglio del 27/09/2021 dà lettura della seguente

sentenza

nella causa iscritta al n. 30894/2020 R.G. controversie lavoro promossa

da

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], tutti
rappresentati e difesi dall'Avv. [REDACTED], per procura allegata al
ricorso,

RICORRENTI

contro

[REDACTED], con sede in Roma, via Savoia 80/B, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*,

CONTUMACE

OGGETTO: indennità di vacanza contrattuale.

CONCLUSIONI: per la parte ricorrente, come nei suoi scritti difensivi, nei verbali e nelle note di udienza.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di ricorso depositato in forma telematica l'11/11/2020 i ricorrenti in epigrafe, premesso di essere tutti dipendenti di [REDACTED] dall'1/06/2020 con qualifica di guardia particolare giurata ed inquadramento [REDACTED] al 4° livello di classificazione del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata, mentre [REDACTED] al 5° livello, e che la società convenuta, al momento della loro assunzione, a seguito di cambio appalto, aveva

spostato l'Indennità di Vacanza Contrattuale - da essi fino ad allora percepita come parte della retribuzione di fatto complessiva mensile - nel corpo della busta paga, così escludendola dalla retribuzione di fatto mensile utile per il calcolo di tutti gli emolumenti diversi dalla normale paga periodica, convenivano avanti l'intestato Tribunale la società datrice di lavoro affinché, *“accertata la natura di elemento della retribuzione di fatto conglobata mensile dell'emolumento denominato “indennità vacanza contrattuale” volesse “ordinare alla convenuta l'immediato ripristino della somma di euro 20,00 mensile (18,86 per il 5° livello) nella parte alta della busta paga, con condanna della stessa convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti di tutti gli emolumenti contrattuali che abbiano riferimento alla normale retribuzione mensile come elemento fisso della retribuzione (quali a titolo esemplificativo lavoro straordinario e mensilità supplementari) dal 1° giugno 2020 a quella dell'effettivo ripristino richiesto”.*

Malgrado la rituale notifica del ricorso, la convenuta [redacted] non si costituiva in giudizio, sicché all'udienza del 24/03/2021 era dichiarata contumace.

La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalla parte ricorrente.

Autorizzato il deposito di note scritte e disposta successivamente con decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera b), n. 7), del D.L. 125/2020, la sostituzione della odierna udienza di discussione con lo scambio di note scritte, a cagione della emergenza sanitaria nazionale per il rischio di contagio da Covid-19, lette le note di discussione depositate dalla parte ricorrente, la controversia veniva assunta nella odierna camera di consiglio e decisa.

Così ricostruito l'*iter* procedimentale, il ricorso è fondato.

Premesso il documentato spostamento da parte della società convenuta della detta IVC nel corpo delle buste paga degli odierni ricorrenti, si osserva come questo Tribunale si sia già pronunciato sulla questione della natura della indennità di vacanza contrattuale prevista dall'articolo 109 del CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata con sentenza n. 4813/2021 del 19/05/2021, che si condivide e qui integralmente si richiama, anche ai sensi dell'articolo 118 disp. att. C.p.c..

Nello stesso senso, d'altro canto, si era già espresso il Tribunale di Milano, rilevando che *“per il tenore dell'art. 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario normale” di cui all'art. 105”*, sicché *“è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 è stata considerata dalla parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere in ogni istituto in cui sia richiamata quale base imponibile la retribuzione normale di lavoro”*, sottolineando anche che *“diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione, in questa ipotesi, la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass. sent. N. 14595 del*

2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso CCNL nel senso appena esposto" (Tribunale di Milano n. 2241/2019 e n. 2238/2018).

Condividendosi tali principi, il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti deve essere accolto, con l'accertamento della natura di retribuzione normale di lavoro - retribuzione di fatto conglobata mensile - della indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 del CCNL Vigilanza Privata e diritto dei ricorrenti a vederla ripristinata in tal senso nella busta paga, nonché alla corresponsione delle differenze retributive derivanti dall'incidenza della medesima sui singoli istituti, sin dalla data di assunzione.

Le spese di lite vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, nonché delle vigenti tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, con riguardo allo scaglione di valore della causa.

P.Q.M.

Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, nella contumacia della convenuta [REDACTED], accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto dei ricorrenti al computo dell'Indennità Vacanza Contrattuale prevista dall'articolo 109 CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013 tra gli elementi fissi della retribuzione, con decorrenza dall'1/06/2020.

Condanna [REDACTED] al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, delle differenze retributive derivanti dall'incidenza della indennità medesima sugli emolumenti contrattuali che abbiano riferimento alla retribuzione normale mensile, con decorrenza dall'1/06/2020.

Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.

Roma, 27 settembre 2021.

Il Giudice
[REDACTED]